

	Schema Convenzione di collaborazione finalizzata alla Ricerca, Salvaguardia e Tutela delle razze avicunicole nell'ambito del progetto Biodiversità agraria - annualità 2025-2026-25027	
	L.R. 12/2003.	
	tra	
	L'Agenzia Marche Agricoltura Pesca - AMAP, C.F. e P.IVA 01491360424, con sede in via T. A. Edison, 2 Osimo (AN), PEC: marcheagricolturapesca.pec@emarche.it , nella persona del	
dell'Agenzia,nata a	
, il, domiciliato per la carica presso l'AMAP, Via T. A. Edison, n. 2 Osimo (AN)	
	e	
	A.C.A.P. C.F. 92003490445 con sede Montepandone (AP), Via Giovanni Pascoli, 25, rappresentato da, nato a	
 il, C.F.	
, residente a in via	
, CAP	
	PREMESSO CHE	
	L'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" (di seguito AMAP):	
	- opera, in linea con la programmazione regionale, con un chiaro orientamento alla ricerca, alla sperimentazione ed al collaudo dell'innovazione per i settori dell'Agricoltura, dell'alimentazione e della pesca;	

	- opera, nell'ambito della biodiversità, in coerenza con	
	gli obiettivi della Legge Regionale e linea col piano nazio-	
	nale della biodiversità agraria al fine di tutelare le risor-	
	se genetiche animali e vegetali minacciate da erosione gene-	
	tica o a rischio di estinzione a causa del loro abbandono o	
	dell'inquinamento genetico e, per le quali, esiste un inte-	
	resse economi-co, scientifico, ambientale e paesaggistico	
	culturale;	
	- svolge attività di caratterizzazione e valorizzazione	
	delle produzioni agroalimentari e ittiche di qualità, anche	
	attraverso l'analisi chimico-fisica e microbiologica dei pro-	
	dotti e la definizione di profili sensoriali;	
	- favorisce i processi di innovazione, e la loro diffu-	
	sione, per la competitività delle imprese e delle filiere, la	
	tutela e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari ed	
	ittiche di qualità anche attraverso strumenti di valorizza-	
	zione come la diffusione di marchi territoriali per uno svi-	
	luppo sostenibile e una identità del territorio costiero e	
	interno delle Marche;	
	- L'articolo 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 suc-	
	cessive modifiche e integrazioni prevede che la pubblica am-	
	ministrazione può concludere senza pregiudizio dei diritti	
	nei terzi in ogni caso nel perseguimento del pubblico inte-	
	resse accordi con gli interessati al fine di determinare il	

	contenuto discrezionale dove li metto finale ovvero in sostituzione di questo;	
	- la L.R. n. 11 del 12.05.2022 "Trasformazione dell'ASSAM nell' Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca Marche Agricoltura Pesca (AMAP)" all'art. 2 comma 4 prevede che l'Agenzia può svolgere nelle materie di propria competenza attività a favore di enti pubblici o privati, sulla base di specifici accordi e convenzioni.	
	- la L.R. n. 12 del 2003 "Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano" prevede che con il piano settoriale si provveda allo studio e al censimento su tutto il territorio regionale della biodiversità animale e vegetale.	
	- con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa delle Marche n. 77 del 19/11/2024 è stato emanato il "Piano settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano - triennio 2025/2027" che riconosce AMAP quale "ente strumentale della Regione Marche competente nelle materie della biodiversità agraria e nella gestione dei vivai forestali regionali come stabilito dalla legislazione regionale". Tra le azioni indicate nel piano è prevista la "caratterizzazione delle accessioni erbacee e arboree e razze animali per l'iscrizione al Repertorio Regionale", nonché lo "scambio di informazioni in materia di conser-	

	vazione, raccolta e utilizzo delle varietà locali e delle	
	razze animali”;	
	A.C.A.P. è un’associazione che nasce con l'intento di riunire	
	gli allevatori e gli appassionati di colombi, di promuovere,	
	di favorire e di divulgare l'allevamento dei colombi di pura	
	razza. L’associazione, istituita nel 1984, ho svolto negli	
	anni attività di ricerca, recupero, conservazione e divulga-	
	zione, di razze avicunicole della Biodiversità Agraria delle	
	Marche.	
	Infatti, tra gli scopi e le attività di A.C.A.P. ci sono	
	quelli di:	
	- valorizzare le razze autoctone colombofile, avicole e	
	cunicole, in particolar modo quelle “Marchigiane” in via di	
	estinzione o ad erosione genetica;	
	- organizzare esposizioni a carattere locale, nazionale	
	ed internazionale.	
	Tutto quanto sopra premesso	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Le premesse al presente articolato formano ad ogni effetto	
	parte integrante e sostanziale della presente Convenzione di	
	ricerca.	
	Art. 1 - Oggetto della Convenzione	
	Oggetto della presente convenzione è l’attività di ricerca,	
	salvaguardia e tutela delle razze avicunicole nell’ambito del	

progetto Biodiversità agraria L.R. 12/2003.

Art. 2 - Definizione dei contenuti della Convenzione

L' A.C.A.P. e l'Agenzia svolgeranno in collaborazione le attività riportate di seguito:

- Attività di raccolta, conservazione, caratterizzazione, catalogazione e utilizzo delle risorse genetiche animali avicunicole inerenti alla Biodiversità Agraria delle Marche a cura di A.C.A.P. e AMAP;

- Attività di tutela delle accessioni animali avicunicole iscritte al Repertorio Regionale della Biodiversità Agraria delle Marche a cura A.C.A.P.;

- Giornate studio dimostrative delle accessioni animali avicunicole iscritte al Repertorio Regionale della Biodiversità Agraria delle Marche a cura di A.C.A.P. e AMAP.

Art. 3 - Referenti del Progetto

Il programma di collaborazione si svolgerà sotto la direzione del Presidente dell'Associazione Gabriele Brandimarte, il quale potrà avvalersi della collaborazione di personale interno e/o di figure professionali specifiche esterne.

Il responsabile e referente scientifico per l'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca (MARCHE AGRICOLTURA PESCA) è la Dott.ssa Agr. Ambra Micheletti.

Art. 4 - Durata

La presente convenzione ha decorrenza dalla sottoscrizione

	della stessa fino al 31.12.2027.	
	Art. 5 - Entità di contributo e modalità di pagamento	
	Al fine della realizzazione della ricerca oggetto della presente convenzione e specificata al precedente art.2,	
	l'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca (MARCHE AGRICOLTURA PESCA) si impegna a corrispondere un contributo di € 3.000,00 (Euro tremila/00) annuo per il rimborso spese per le attività svolte entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relazione finale corredata di rendicontazione della spesa, per un totale euro 9.000,00 complessivi nelle tre annualità. Il versamento verrà effettuato tramite bonifico bancario.	
	Art. 6 - Condizioni generali	
	L'A.C.A.P. mette a disposizione per la ricerca le proprie conoscenze, competenze e strutture. L'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca (MARCHE AGRICOLTURA PESCA) non assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o cose dell'A.C.A.P., delle aziende o strutture a cui la stessa Associazione si è rivolta, che potrebbero cagionarsi per l'esecuzione delle attività previste dalla presente convenzione. Reciprocamente, l'A.C.A.P. non assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o cose dell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca (MARCHE AGRICOLTURA PESCA), delle aziende o	

strutture a cui la stessa si è rivolta, che potrebbero cagionarsi per l'esecuzione delle attività previste dalla presente convenzione.

Art. 7 - Proprietà e utilizzazione dei risultati

I risultati che deriveranno dalle attività oggetto della presente convenzione saranno di proprietà congiunta dell'A.C.A.P. e dell'Agencia. Il loro utilizzo, nelle forme ritenute più consone, dovrà avvenire con precisa menzione della partecipazione di entrambe e comunque sempre facendo riferimento al progetto in essere.

Art. 8 - Tutela del background e riservatezza

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte (o da terzi per conto di una singola Parte) durante l'esecuzione della presente Convenzione sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute. Le Parti si obbligano per l'intera durata della presente Convenzione a mantenere strettamente riservati, adottando al riguardo ogni più idonea misura, i dati, le invenzioni (anche in fase di studio), il know-how e quant'altro comunicato da una Parte all'altra in forza dell'esecuzione della presente Convenzione o in dipendenza di questa, rendendosi responsabili del rispetto del

	suddetto obbligo di riservatezza da parte dei propri dipen-	
	denti e collaboratori esterni. Le Parti si danno reciproca-	
	mente atto che l'obbligo di segretezza di cui al presente ar-	
	ticolo non trova applicazione con riguardo alle informazioni:	
	a) che al momento della divulgazione erano già divenute di	
	pubblico dominio; b) che sono divenute di pubblico dominio a	
	seguito di divulgazione senza colpa di una delle Parti; c)	
	che erano già conosciute prima della relativa comunicazione	
	ricevuta dall'altra Parte; d) che sono state legittimamente	
	divulgate da una parte terza che non aveva obbligo di segre-	
	tezza; e) che ciascuna Parte sarà obbligata a divulgare per	
	legge o in sede di un procedimento giudiziale.	
	Art. 9 - Risoluzione	
	AMAP ed A.C.A.P. possono risolvere la presente Convenzione	
	nei casi di inadempimento o ritardo non sanato entro 30 gior-	
	ni dalla ricezione della diffida ad adempiere, da trasmetter-	
	si a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) o raccomandata	
	con A.R..	
	Trascorso il termine sopra citato, la risoluzione della Con-	
	venzione opererà di diritto ai sensi dell'art. 1454 del Codi-	
	ce Civile.	
	Art.10 Diritto di recesso	
	Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente Conven-	
	zione in ogni momento, per giustificato motivo e con preavvi	

so scritto di 60 giorni, ma il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e AMAP si impegna a corrispondere all'A.C.A.P. l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto.

Art. 11 - Copertura assicurativa

AMAP e A.C.A.P. dichiarano di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività della presente Convenzione esecutiva gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Art. 12 - Oneri fiscali

La presente Convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 13 - Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa al presente atto che non sia possibile ricomporre in via amichevole, è competente in

via esclusiva il foro di Ancona, ovvero il foro è individuato secondo le norme del c.p.c.. La presente convenzione viene sottoscritta digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005 e s.m.i. e dell'art. 15, comma 2-bis, Legge 241/90, in formato PADES e trasmessa mediante Posta Elettronica Certificata.

Art. 14 - Trattamento dati personali

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione alla presente Convenzione, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità della Convenzione, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.

Inoltre, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione della Convenzione medesima.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data AMAP	A.C.A.P.
Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca	Associazione Colombofila Avicunicola Picena